



**TRIBUNALE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Roberto Cordio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 47-1/2026 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore liquidatorio*” di cui agli articoli 74 ss. del D.Lgs n.147 del 26/10/2022, su ricorso di:

PUTRINO CONCETTA, nata ad Adrano il giorno 1.1.1981 (P.IVA 04542650876, C.F. PTRCCT81A41A056Y), residente in Via Sacco e Vanzetti 39, Biancavilla (CT), con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L’Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo

esaminata la relazione sull’esito delle votazioni redatta dall’OCC, nella persona del professionista nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo nonché la relazione integrativa depositata il 30.7.2026 e predisposta a seguito del decreto del 28.7.2026;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del giorno 15.4.2026 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta di concordato minore liquidatorio, tenuto conto – in primo luogo – che la ricorrente è stata titolare di ditta individuale (P.IVA 04542650876), esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento cessata il 16.08.2025;

rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che a fronte di un’esposizione debitoria complessiva aggiornata pari ad euro € 142.909,83 (di cui euro 116.670,54 costituenti debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate) la proposta di concordato liquidatorio prevede, in sintesi, il pagamento dell’importo complessivo di € 10.653,33, entro giorni trenta dall’omologazione, secondo i seguenti criteri

Classe 1 - crediti prededucibili con soddisfazione al 100,00 % (compenso O.C.C.) per un totale di € 3.041,08;



Classe 2 - creditori privilegiati con soddisfazione all'8,00 % per un totale di € 5.236,13;

Classe 3 - creditori chirografari con soddisfazione al 3,00 % per un totale di € 439,45;

Classe 4 – crediti privilegiati degradati a chirografo con soddisfazione al 3,00 %, per un totale di € 1.936.67;

ritenuto che la proposta prevede l'apporto della somma di € 8.500,00 (costituita dall'attivo conseguito con la cessione della quota di partecipazione della stessa ricorrente nella società [REDACTED] in favore di [REDACTED]; somma giacente sul conto corrente dedicato alla procedura) e di euro 500,00, costituita dal valore delle giacenze di magazzino di proprietà della stessa ditta individuale, oltre all'apporto di finanza esterna (da parte del coniuge [REDACTED] di euro 1.653,33, pari al 18% dell'attivo;

rilevato che i detti pagamenti saranno effettuati in unica soluzione secondo le tabelle analitiche di cui alla pagg. 29/31 della relazione datata 19.3.2026 (cui si rinvia) e detta previsione appare compatibile con il reddito mensile di complessivi euro 1.551,00 del nucleo familiare della ricorrente e con le esigenze di mantenimento dalla stessa, tenuto conto che la proposta esclude il mutuo fondiario contratto con la Banca Mediolanum, garantito da ipoteca iscritta per un importo complessivo di € 271.804,00, in regolare ammortamento, a carico del coniuge;

vista la relazione sui consensi depositata in data 20.5.2026 dal professionista nominato dall'O.C.C. e la relazione integrativa sul calcolo dei consensi, depositata dall'O.C.C. in data 30.7.2026, a seguito della richiesta di chiarimenti di cui al decreto del 28.7.2026;

ritenuto che dalla seconda relazione sui consensi risulta che non sono stati ammessi al voto i soli titolari di crediti in prededuzione (in concreto il solo O.C.C.) mentre sono pervenute nei termini assegnati le dichiarazioni di voto sfavorevole formulate dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate di Catania (quest'ultima ha inoltre sollevato osservazioni, di cui appresso);

ritenuto che gli altri aventi diritto al voto hanno dato il consenso alla proposta o esprimendo voto positivo o non esprimendo alcun voto nei termini assegnati;

ritenuto che il risultato della raccolta dei voti del ceto creditorio è il seguente: percentuale dei voti non favorevoli pari al 90,01%, computata sul montante creditorio ammesso al voto e di euro 139.868,75 e percentuale di voti favorevoli pari al 9,99% e la maggioranza di legge per l'approvazione della proposta non è stata conseguita in due delle tre classi previste (venendo conseguita nella sola



classe dei creditori chirografari) mentre è stata conseguita la maggioranza per teste (tenuto conto che la sola Agenzia delle Entrate è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto) in quanto i consensi alla proposta sono stati manifestati da sei creditori su otto, stante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS (cfr. le tabelle dettagliate alle pagg. ¾ della relazione datata 30.7.2026, cui si rinvia);

ritenuto, inoltre, che le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle cause dell'indebitamento ed alla (in tesi carente) diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni vanno disattese tenuto conto che non è previsto il requisito soggettivo dell'assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (che non ricorre né è stato prospettato nel caso a mano) e ciò va ricondotto alla specifica struttura dell'istituto concordatario nel quale (a differenza della ristrutturazione del debito del consumatore e della liquidazione controllata, in cui il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato esclusivamente al giudice) si prevede il voto dei creditori che costituisce un adeguato contrappeso dei più ampi requisiti di ammissibilità previsti per tale procedura;

ritenuto che vanno inoltre disattese le osservazioni relative alla cessione delle quote della ██████████ per l'assorbente ragione che il corrispettivo della cessione non è stato sottratto ai creditori, ma integralmente destinato alla procedura concordataria e considerato inoltre che – secondo le dettagliate argomentazioni dell'O.C.C., non smentite da contrari elementi di valutazione – la detta società ceduta “...non presenta concreta capacità reddituale né prospettive di generare utili o flussi finanziari utilmente destinabili ai creditori, come confermato dall'assenza di affidabilità creditizia, dal limite di credito pari a € 0 e dal declassamento del rating commerciale;” (cfr. prima relazione sui consensi);

rilevato che – quanto alla lamentata non convenienza della proposta che sostanzia il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate - è stata invocata l'applicazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII, in base alla quale il concordato minore può essere omologato anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al citato art. 79, comma 1; ritenuto che – nella specie – il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate è certamente determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge, tenuto conto dell'entità del credito vantato dalla stessa a fronte dei voti



favorevoli del ceto creditorio, posto che, secondo i conteggi sviluppati dall'O.C.C., il credito dell'Agenzia copre l'83,41 % dell'intero montante debitorio, risultando quindi determinante ai fini del raggiungimento di tutte le percentuali richieste dall'art. 79, comma 1, CCII;

ritenuto che - sulla base dei dati documentali e delle risultanze della relazione dell'OCC - la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, secondo la seguente tabella comparativa

massa attiva nei due scenari

Voce	Concordato	Liquidazione
Denaro — corrispettivo cessione quota GI.ASI S.r.l.	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Valore merce	€ 500,00	€ 500,00
Apporto di finanza esterna del coniuge, sig. Salvatore Portale	€ 1.653,33	—
MASSA ATTIVA	€ 10.653,33	€ 9.000,00

rilevato che – sul punto, cfr. pagg. 5 e ss della seconda relazione sui consensi – il gestore della crisi ha posto in evidenza quanto segue:

“L’apporto di finanza esterna, pari al 18% dell’attivo, è funzionalmente e causalmente collegato alla proposta di concordato e non sarebbe acquisibile alla massa nello scenario della liquidazione controllata. L’immobile sito in Biancavilla, [REDACTED], non concorre in alcuno dei due scenari: la debitrice ne è comproprietaria per la sola quota del 50% in regime di comunione legale, il cespite è stimato in € 62.000,00 ed è gravato da ipoteca volontaria di primo grado in favore di Banca Mediolanum per € 271.804,00 di iscrizione, a fronte di un mutuo fondiario regolarmente in ammortamento. Anche nell’ipotesi di liquidazione competitiva il ricavato sarebbe integralmente assorbito dal creditore ipotecario, senza residuo distribuibile e con l’ulteriore aggravio dei costi di realizzo e dell’abbattimento di valore proprio della vendita di quota indivisa”;

ritenuto che lo stesso O.C.C. ha elaborato una tabella per porre in evidenza i differenti esiti ipotizzabili (quanto ai creditori dissenzienti) della proposta concordataria rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria, da cui emerge la maggiore convenienza della proposta concordataria:



Raffronto e soglia di indifferenza

Creditore	Concordato	Liquid. minima	Liquid. prudenziale
Agenzia delle Entrate	€ 6.480,12	€ 5.426,19	€ 4.097,69
I.N.P.S.	€ 481,86	€ 373,28	€ 281,89
TOTALE	€ 6.961,98	€ 5.799,47	€ 4.379,58

ritenuto che le suddette considerazioni appaiono condivisibili in quanto l'alternativa liquidatoria non risulta conveniente rispetto alla proposta formulata dalla debitrice atteso che, in caso di liquidazione, il valore di realizzo dell'immobile (quale attribuito in seno alla relazione particolareggiata dell'O.C.C., le cui componenti non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte dei creditori né risultano smentite da contrari elementi di valutazione e tengono ragionevolmente conto della quota del 50% appartenente alla ricorrente) verrebbe integralmente assorbito dal creditore ipotecario, con assenza totale di capienza per i restanti creditori privilegiati e chirografari;

ritenuto di conseguenza che - a parere del decidente - la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione in quanto la percentuale di soddisfazione risulterebbe certamente inferiore in caso di mancata omologazione del concordato (anche ipotizzando l'effettivo realizzo del valore di stima del patrimonio, al lordo di tutti i costi di procedura), dovendosi tenere conto dell'ordine dei privilegi e la preventiva soddisfazione delle spese in prededuzione nonché delle influenze del mercato sul valore dei beni stessi; ritenuto infine che la disciplina del concordato minore prevede che la proposta prospetti il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori senza individuare alcuna percentuale minima;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di concordato minore liquidatorio avanzata dalla ricorrente deve considerarsi approvata dalla maggioranza dei creditori, in applicazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII - avendo conseguito la percentuale del 9,99 % di voti positivi da parte dei creditori ammessi al voto, percentuale cui va sommato il voto dell'Agenzia delle Entrate, pari al 93,40 % - conseguendo la piena maggioranza di voti favorevoli, così come della maggioranza delle tre classi previste - sicchè, ricorrendo i presupposti di legge (e restando irrilevante il voto contrario dell'INPS), può procedersi alla relativa omologa;



rilevato che l'O.C.C. – secondo quanto disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 – procederà ai pagamenti previsti in favore dei creditori secondo le scadenze previste dalla proposta;
visto l'art. 80 CCII,

P. Q. M.
OMOLOGA

il concordato minore proposto da PUTRINO CONCETTA, nata ad Adrano il giorno 1.1.1981 (P.IVA 04542650876, C.F. PTRCCT81A41A056Y),

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alla debitrice ed all'O.C.C. affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;

che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

che l'O.C.C. riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentita la debitrice, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 15.9.2026

Il Giudice designato
dott. Roberto Cordio

